

(N. 353)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1954

Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto del 4 giugno 1952
in provincia di Forlì.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 luglio 1952 un terremoto di notevole portata danneggiava seriamente alcune zone della collina forlivese, abbattendo edifici e case di abitazione rustiche e urbane. Epicentro del terremoto fu la zona di Galeata. I danni maggiori si verificarono difatti in detto Comune montano e in quelli limitrofi. Il raggio d'azione, per fortuna, non fu molto vasto: però le zone colpite furono duramente danneggiate. Dati approssimativi fanno ascendere i danni a diverse centinaia di milioni: essi si sono verificati nei diversi piccoli centri urbani, ma soprattutto hanno colpito le molte case disseminate nelle campagne dove vivono, al centro della minuscola azienda rurale, il mezzadro o il coltivatore diretto.

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna interveniva subito dando istruzioni al Genio civile per le necessarie opere di demolizione, di puntellamento e di rabberciamento provvisorio. Furono spesi una decina di milioni, mentre il Ministero dell'agricoltura metteva a disposizione dell'Ispettorato com-

partimentale dell'agricoltura cento milioni per quegli agricoltori che avessero potuto e voluto usufruire, per la ricostruzione, dei benefici della legge 25 luglio 1952, n. 549.

Se non che, trattandosi di tutti piccoli e piccolissimi proprietari, coltivatori diretti, senza risorse, senza risparmi, senza margini, la contrazione di un mutuo, sia pure a buone condizioni, si rende quasi impossibile, preoccupandosi ognuno della impossibilità o della difficoltà estrema in cui verrà a trovarsi di restituire, colle scarsissime rendite, le somme mutate ed impiegate nella ricostruzione di case coloniche relativamente molto costose nelle condizioni attuali dei bilanci aziendali.

Intanto molte famiglie coloniche vivono in condizioni precarie, altre hanno dovuto abbandonare il podere che continuano a lavorare trasferendosi *in loco* da zone vicine dove hanno dovuto rifugiarsi, altre hanno dovuto vendere il bestiame non avendo più dove ricoverarlo e custodirlo.

Tutto questo stato di cose viene ad aggiungersi alle tante, dolorosissime altre ragioni

che oggi creano e determinano lo spopolamento della collina e della montagna, accentuandone il ritmo e rendendo poi impossibile il ritorno.

Si impone quindi un provvedimento legislativo che ritorni a queste laboriose popolazioni il senso della fiducia mediante un adeguato

intervento dello Stato, come già si fece in Italia e nella stessa provincia di Forlì in occasione di precedenti terremoti. Si chiede, pertanto, al Senato di volere approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi il 4 giugno 1952 nelle zone collinari della provincia di Forlì nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste e col Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, numero 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità, e senza pregiudizio dei benefici della legge 25 luglio 1952, n. 549, relativamente ai fabbricati rurali per la parte di spesa non coperta dal sussidio.

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei

sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1 lettera a) sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dallo accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè

di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'Autorità competente ad attestare la appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani e rurali di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, devono essere corredate dal certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro persone del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando la Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani

appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condomino non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condomino, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

Art. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano

soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.